



LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Così composta:

Gianna Maria Zannella	Presidente
Lucia Fanti	Consigliere
Marina Tucci	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento RVG 50104/2022,

promosso da

CONSORZIO DI MARSIA IN LIQUIDAZIONE (C.F. 8024655 0588)

SANDRO FIOCCO (C.F. FCC SDR 60M15 A345 D )

Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Simone Ciccotti che li rappresenta con l'Avv.to Vincenzo Donativi per mandato in atti

RECLAMANTI

Nei confronti di

NEMESIO BALLANTI (C.F. BLL NMS 57C28 H501 A)

AGOSTINO BUCCINO (C.F. BCC GTN 2R04 E716 B)

MARCO CARINCI MARCO (C.F. CRN MRC 58B10 H501 D)

CLAUDIO COLILLI (C.F. CLL CLD 52C05 L182 I)

AMEDEO COMETTI (C.F. CMT MDA 63C17 H501 H)

ANDREA DAMIANI (C.F. DMN NDR 66A05 H501 B)

ERNESTO DAMIANI (C.F. DMN RST 41A11 H501 P)

LAURA DAMIANI (C.F. DMN LRA 79P49 H501 C)

LUCA DAMIANI (C.F. DMN LCU 70B16 H501 Y)

ANTONIO DE SANTIS ANTONIO (C.F. DSN NTN 46H06 E998 D)

MAURIZIO ELISSANDRINI (C.F. LSS MRZ 41L20 H501 M)

MARIA FENELLI (C.F. FNL MRA 44A41 H501 K)

ANTONELLA GAMBERONI ANTONELLA (C.F. GMB>NNL 52C59 I499 I)

DANIELE GIGLI (C.F. GGL>DNL 79H27 H501 L)

GIORGIO GRASSI (C.F. GRS>GRG 48S15 H501 X)

FRANCESCA MARIA GUERRICCHIO (C.F. GRR>FNC 71S65 H501 G)

RENATO GUERRICCHIO (C.F. GRR>RNT 40B16 H501 L)

EUGENIA MALDERA (C.F. MLD>GNE 61P42 H501 K)

PAOLO MALDERA (C.F. MLD>PLA 59E23 H501 L)

GABRIELLA MARANI (C.F. MRN>GRL 41L68 H501 J)

MARIA GRAZIA MARCOTULLI (C.F. MRC>MGR 53E41 L182 H)

ANTONIO MARZIALE (C.F. MRZ>NTN 60A10 L182 K)

GIUSEPPINA MASCELLI (C.F. MSC>GPP 62M44 L182 H)

RENATO MATTEI (C.F. MTT>RNT 49H14 H501 Q)

IBERIO MICHIELI IBERIO (C.F. MCH>BRI 62B07 H501 E)

MASSIMO MODESTI (C.F. MDS>MSM 40E17 H501 V)

STEFANO MONASTRA (C.F. MNS>SFN 69E18 H501 E)

RITA NEGRI (C.F. NGR>RTI 50L60 H501 N)

SANDRO PERILLO (C.F. PRL>SDR 43E26 L719 Y)

SILVIA PERSIA (C.F. PRS>SLV 49B45 H501 A)

BEATRICE POUCHAIN (C.F. PCH>BRC 58C52 H501 L)

MAURIZIO POZZI (C.F. PZZ>MRZ 58E17 H501 I)

CAROLINA RONCHETTI (C.F. RNC>CLN 74L57 L025 P)

GIULIO RONCHETTI (C.F. RNC>GLI 34R20 L025 P)

MARGHERITA RONCHETTI (C.F. RNC>MGH 75E55 L025 G)

MASSIMO RONCHETTI (C.F. RNC>MSM 37B03 L025 G)

ALESSIO ROSI (C.F. RSO>LSS 75S19 H501 Y)

LUCIANA STANGONI (C.F. STN>LCN 39P67 H501 M)

GABRIELLA TEDONE GABRIELLA (C.F. TDN>GRL 45R61 H501 G)

Elettivamente domiciliati in Roma, via Quintino Sella 33, rappresentati e difesi dall'Avv.to Pietro Sirena per mandato in atti

DANIELE UMBERTO SANTOSUOSSO ( C.F. SNT>DLM 64T25 H501 W )

Difeso in proprio, domiciliato presso il suo studio come in atti

## RECLAMATI

OGGETTO : impugnazione decreto del Tribunale di Roma in data primo dicembre 2021 nel procedimento 18018/2020 rvg- nomina liquidatore giudiziale -

Letti gli atti, si rileva quanto segue:

con ordinanza datata primo dicembre 2021 il Tribunale di Roma ha constatato il passaggio in giudicato della sentenza 16929/2012 con cui è stato dichiarato l'intervenuto scioglimento del Consorzio Marsia ai sensi dell'art. 2 dello statuto con decorrenza dal 2009 ed è stato inibito agli amministratori di compiere nuove operazioni;

il medesimo Giudice ha nominato un commissario liquidatore;

il consorzio in liquidazione e il Presidente del collegio dei liquidatori ha presentato reclamo e si sono costituiti i ricorrenti di primo grado e il liquidatore chiedendo la conferma del provvedimento.

Osserva la Corte:

il Tribunale ha ritenuto la mancata produzione di documenti da cui potesse evincersi una disciplina del procedimento di liquidazione, ha poi rilevato la mancata comunicazione della delibera assembleare al Presidente del Tribunale e ha infine ritenuto opportuno nominare liquidatore un terzo estraneo alla compagine consortile, attesa l'aspra conflittualità tra le parti e la pendenza di un procedimento penale a carico del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

in primo grado invero, costituendosi dopo la data di udienza, trattata in forma cartolare, gli odierni reclamanti hanno contestato la domanda proposta da alcuni consorziati, in quanto il ricorso era stato depositato il ventisei ottobre 2020, ossia dopo la nomina del collegio dei liquidatori effettuata con delibera assembleare del diciassette ottobre 2019, ai sensi di legge e di statuto, in ottemperanza alla sentenza di scioglimento sopra indicata;

hanno poi affermato l'improponibilità della domanda anche in quanto elusiva dei termini e delle modalità stabilite dalla legge per l'impugnazione della delibera assembleare, tanto più che il ricorso era stato presentato solo da ventotto degli ottocento consorziati;

nella presente sede con il primo motivo di impugnazione i reclamanti deducono la mancata comunicazione del provvedimento di trattazione scritta dell'udienza, sostituita dal deposito di note entro cinque giorni prima, per cui erroneamente il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto inammissibile la costituzione;

si sostiene inoltre che, al contrario di quanto ritenuto in primo grado, non sussisterebbe violazione degli artt. 11-12 disp. att. c.c. non essendo perentorio il termine ivi stabilito per comunicare la delibera di scioglimento al Presidente del Tribunale;

la nomina giudiziale presupporrebbe poi l'assenza di disciplina statutaria che invece sussisterebbe nel caso di specie in quanto, potendo l'assemblea sciogliere il consorzio come stabilito dall'art. 9 dello Statuto, ne deriverebbe la necessaria conseguenza di poter nominare i liquidatori;

non sussisterebbe poi alcuna inopportunità di nomina dei liquidatori indicati dall'assemblea atteso che il procedimento penale costituiva un dato neutro e comunque si era concluso con assoluzione con formula piena;

si afferma poi con gli altri motivi che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto di dover disapplicare la delibera assembleare in quanto il thema decidendum come proposto dai ricorrenti, odierni reclamati, presupponeva l'assenza di una delibera di nomina; il Giudice di primo grado, non avendo sollecitato il contraddittorio sul punto avrebbe violato l'art. 101 c.p.c. e sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione;

si afferma poi che con il provvedimento in questione il Tribunale, in composizione monocratica, avrebbe annullato d'ufficio la delibera assembleare di nomina dei liquidatori senza le forme di legge con conseguente nullità del provvedimento;

i reclamati consorziati hanno sostenuto l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità e in quanto i reclamanti si sarebbero limitati a riproporre le medesime argomentazioni del primo grado e hanno dedotto l'infondatezza dei motivi nel merito;

il liquidatore giudiziale si è costituito rimettendosi a giustizia;

il reclamo è ammissibile poiché sono state compiute specifiche censure ai punti di motivazione del decreto;

il primo motivo di impugnazione è infondato; il Tribunale, infatti, pur ritenendo la tardività della costituzione e di conseguenza l'inammissibilità, ha comunque confutato le singole doglianze dei convenuti che quindi hanno visto esaminate le difese senza violazione del contraddittorio;

si rileva ad abundantiam come il decreto di trattazione cartolare sia stato inserito nel fascicolo telematico e quindi ben fosse visibile alla parte che intendeva costituirsi;

per quanto riguarda poi l'asserita violazione degli artt. 11-12 disp. Att c.c. si rileva come la disposizione dell'art. 11 preveda testualmente "Quando la persona giuridica e' dichiarata estinta o quando l'associazione e' sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, nomina uno o piu' commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento... Quando lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea, la nomina puo' essere fatta dall'assemblea medesima ... In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale..";

nel caso di specie è mancata del tutto la comunicazione al Presidente del Tribunale prevista dall'ultimo comma dell'art. 11 citato;

l'avverbio "immediatamente" e il verbo "deve" utilizzati dalla disposizione indicano chiaramente una ratio normativa volta a consentire una rapida definizione della fase liquidatoria a tutela degli associati e dell'affidamento dei terzi per cui la totale omissione di detta comunicazione ( a distanza si noti di oltre due anni dalla delibera l'adempimento non era ancora avvenuto ) rende anche sotto questo profilo condivisibile la statuizione impugnata;

non si tratta in buona sostanza nel caso di specie di annullare una delibera illegittima ma semplicemente di constatare il mancato completamento dell'iter formativo e di efficacia della stessa per cui tra l'altro non vi è alcun vizio di ultrapetizione;

per quanto concerne la nomina di un soggetto esterno la motivazione del Tribunale è pienamente condivisibile in quanto non solo è stata rilevata la pendenza di un procedimento penale ma soprattutto è stato dato rilievo all'altissima conflittualità, attestata anche da numerose vertenze tra il consorzio e i singoli consorziati, elementi che rendono anche sotto questo profilo il provvedimento esente da censure;

le spese del grado seguono la soccombenza con liquidazione in dispositivo

P.Q.M.

la Corte respinge il reclamo.

Condanna i reclamanti in solido a pagare a Daniele Santosuosso le spese del presente grado liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;

condanna i reclamanti in solido a pagare agli altri reclamati in solido le spese del presente grado liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA

Roma, ventuno ottobre 2022

IL CONSIGLIERE RELATORE

Marina Tucci

IL PRESIDENTE

Gianna Maria Zannella

SI COMUNICHI